


Prot. n. 9812

DEL 06.09.2023

ORIGINALE



## COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORDINANZA

N. 69 DEL 06/09/2023

**OGGETTO: Sicurezza urbana - Norme relative al divieto di utilizzo e somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche - mese di settembre 2023**

### IL SINDACO

**Rilevato** che le aperture serali/notturne dei locali pubblici, nel periodo estivo, per esperienza maturata, moltiplicano il numero degli avventori così come gli eventi di piazza e manifestazioni in genere, specie quando concomitanti;

**Atteso** che anche per tale ragione - in passato - si sono verificati episodi di incuria con pericolo per le persone, realizzati con l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro, poi abbandonati lungo le pubbliche vie con vetri rotti e bottiglie in cocci;

**Dato atto** che, proprio la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e soprattutto dei bambini che usufruiscono di parchi, giardini e delle aree pubbliche del centro cittadino, in particolare compreso tra le vie : *via Piave, via Unità d'Italia, via Ronchetti, via Beato Paleari; piazza Avis Aido, viale Don Giulio Magni, piazza Tarantelli, via Garibaldi fino intersezione via Sauro, piazza del Santuario, piazza della Repubblica, via Roma, via Cesare Battisti fino intersezione Via Sauro, via Marconi, via Filzi, via Dante, piazza XXV Aprile e in tutti i parchi pubblici*

**Rilevato** inoltre che tali oggetti in vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie, impongono successivamente la necessaria rimozione agli operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del loro servizio, al fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi, la cui rimozione deve essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operanti;

**Considerato** pertanto che possano sussistere oggettive condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e con ciò non sia possibile escludere (seppure quale lesioni alle persone ma anche danni alle cose) conseguenze invece prevenibili o, più efficacemente, contrastabili con l'adozione del divieto, nel periodo estivo ovvero sino al 30/09/2022 e più precisamente dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di ogni giorno alla vendita di bevande se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in VETRO, sempre che la conseguente consumazione si realizzi all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

**Rilevato** che eguali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sussistono per eventuali vendite e/o consumo di bevande, se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in VETRO, ma anche per il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno dei parchi cittadini e ciò senza alcun limite di giorno ed ora;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

**Visti:**

- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571

### **ORDINA**

per ragione di tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, dalla data di emissione della presente ordinanza e **sino alla data del 30/09/2023, dalle ore 18,00 alle ore 06.00, nelle vie: via Piave, via Unità d'Italia, via Ronchetti, via Beato Paleari; piazza Avis Aido, viale Don Giulio Magni, piazza Tarantelli, via Garibaldi fino intersezione via Sauro, piazza del Santuario, piazza della Repubblica, via Roma, via Cesare Battisti fino intersezione Via Sauro, via Marconi, via Filzi, via Dante, piazza XXV Aprile ed in tutti i parchi pubblici è fatto DIVIETO :**

- 1) **DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO** - è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o contenitori in vetro da parte di titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria, pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate;
- 2) **DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO** - è vietato consumare e/o detenere per il consumo immediato bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie e/o contenitori in vetro;
- 3) **DI ABBANDONO DI RIFIUTI** - è vietato abbandonare bottiglie, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori per la raccolta rifiuti;
- 4) **DI RUMORI MOLESTI** – Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 659 C.P., è vietato effettuare schiamazzi, cori, utilizzare fonti sonore musicali ad alto volume e porre in essere qualsiasi altro comportamento che possa nuocere al riposo delle persone.

### **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale anche a mezzo del sito internet comunale.

2. La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comandante della Polizia Locale – sede –  
[polizianervianopogliano@pec.regione.lombardia.it](mailto:polizianervianopogliano@pec.regione.lombardia.it)
- al Comando Stazione Carabinieri Nerviano – via Bergamina 4 Nerviano -  
[tmi41970@pec.carabinieri.it](mailto:tmi41970@pec.carabinieri.it)

- all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano – [protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)

### **AVVERTE**

Che le violazioni ai divieti di cui sopra, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

**Il trasgressore sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.**

Il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti ed ufficiali della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente.

Pogliano Milanese, 06/09/2023

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Lombardia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pogliano Milanese, lì 06/09/2023

IL SINDACO  
**LAVANGA CARMINE**

